

REGOLAMENTO

N. 012 - v.01

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

FRONTESPIZIO

Titolo	Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate
Classificazione	Regolamento
Codice del documento	RR-012
Approvato da	Consiglio di Amministrazione
Data di approvazione	08-03-2019
Data di entrata in vigore	16-04-2019

AGGIORNAMENTI

Versione	Data	Codice	Aggiornamenti
1	16-04-2019	RR-012	Regolamento in 1° emissione.

Distribuzione interna

INDICE

1	GENERALITÀ	4
2	DEFINIZIONI	5
3	COMITATO PARTI CORRELATE E PRESIDI EQUIVALENTI.....	8
4	INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE DELLA SOCIETÀ.....	9
5	IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE E DI MINORE RILEVANZA	10
6	OPERAZIONI ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	11
7	FASE ISTRUTTORIA DELL'OPERAZIONE ED INFORMATIVA AL COMITATO PARTI CORRELATE 12	
8	PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	13
9	PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA.....	14
10	OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA	16
11	DELIBERE QUADRO	17
12	OPERAZIONI PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE	18
13	OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO	19
14	REGISTRO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	20
15	AGGIORNAMENTO E PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA	21
16	VIGILANZA SULLA PROCEDURA.....	22
17	ALLEGATI.....	23

Distribuzione interna

1 GENERALITÀ

- 1.1 La presente procedura (la “**Procedura**”) è adottata da Nexi S.p.A. (“**Nexi**” o la “**Società**”) in attuazione dell’articolo 2391-*bis* del codice civile e del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni (il “**Regolamento OPC**” o “**Regolamento CONSOB**”), tenuto altresì conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dalla CONSOB con Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.
- 1.2 La Procedura individua le regole che disciplinano l’approvazione e l’esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate (come *infra* definite) poste in essere da Nexi, direttamente oppure per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse.
- 1.3 La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Nexi in data [8] marzo 2019, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate (come *infra* definito), reso ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento OPC.
- 1.4 La Procedura entrerà in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Distribuzione interna

2 DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all'interno della Procedura e delle relative definizioni. Tali termini e definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. Gli ulteriori termini utilizzati nella Procedura hanno il significato loro attribuito ed indicato nel testo o, eventualmente, nel Regolamento OPC.

Advisory Board OPC	Il comitato, composto dal Presidio Operativo OPC e dalla funzione Compliance, incaricato di risolvere i casi controversi di cui al paragrafo 7.5 della presente Procedura.
Amministratori Indipendenti	Gli Amministratori di Nexi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Autodisciplina al quale Nexi ha aderito e si è conformata.
Amministratori Indipendenti non Correlati	Gli Amministratori Indipendenti diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle sue Parti Correlate.
Comitato Parti Correlate o Comitato	Il comitato di cui al successivo paragrafo 3.
Esperto/i Indipendente/i	Uno o più esperti indipendenti – scelti e nominati dal Comitato Parti Correlate (o dal Consiglio di Amministrazione di Nexi su indicazione del Comitato) tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza circa le materie oggetto dell'Operazione, dei quali dovrà essere previamente valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti d'interesse in relazione alla specifica Operazione – che assistono il Comitato nello svolgimento delle proprie funzioni.
Operazione/i con Parte/i Correlata/e ovvero Operazione/i	In conformità con quanto disposto dall'Allegato 1 al Regolamento OPC, qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Nexi (ovvero le società da essa direttamente o indirettamente controllate) e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.
Operazioni di Importo Esiguo	Le Operazioni di cui al successivo paragrafo 6.1, lettera a).
Operazioni di Maggiore Rilevanza	Le Operazioni di cui al successivo paragrafo 5.1.
Operazioni di Minore Rilevanza	Le Operazioni di cui al successivo paragrafo 5.2.
Operazioni Ordinarie	Le Operazioni di cui al successivo paragrafo 6.1, lettera e).
Organo Delegato	Il soggetto o l'organo che, in base alle deleghe ed ai poteri tempo per tempo vigenti, è competente ad autorizzare/eseguire l'Operazione.

Parti Correlate	<p>Ai fini della presente Procedura sono considerate Parti Correlate di Nexi in conformità a quanto stabilito dall'Allegato 1 al Regolamento OPC¹:</p> <p>a) i soggetti che direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, fiduciari o interposte persone (da considerare a loro volta quali parti correlate):</p> <ul style="list-style-type: none"> (i). controllano Nexi; (ii). sono controllati da Nexi; (iii). condividono con Nexi il medesimo soggetto controllante; (iv). detengono una partecipazione in Nexi tale da poter esercitare una influenza notevole su quest'ultima; (v). controllano congiuntamente Nexi; <p>b) le società collegate a Nexi;</p> <p>c) le joint venture cui partecipa Nexi;</p> <p>d) gli amministratori ed i sindaci effettivi di Nexi, ivi inclusi i dirigenti con responsabilità strategiche di Nexi o del soggetto che controlla Nexi;</p> <p>e) gli stretti familiari dei soggetti indicati ai punti precedenti (a) o (d);</p> <p>f) i soggetti sottoposti al controllo, anche in forma congiunta, ovvero alla influenza notevole di uno dei soggetti indicati ai precedenti punti (d) o (e), ovvero in cui tali ultimi soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;</p> <p>i fondi pensione complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, costituiti a favore dei dipendenti e/o dei dirigenti di Nexi o di qualsiasi soggetto ad essa correlato².</p>
Presidi Equivalenti	I soggetti a cui sono attribuite funzioni e competenze in materia di Operazioni con Parti Correlate, nei casi indicati nel successivo paragrafo 3.4.
Presidio Operativo OPC	Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, con il supporto di Corporate & Regulatory Affairs, rappresenta la funzione aziendale preposta all'individuazione delle parti correlate, all'identificazione delle Operazioni con Parti Correlate ed al governo dei flussi informativi con i Responsabili delle Operazioni e con gli organi sociali.
Registro delle Parti Correlate o Registro	Il registro in cui sono iscritte le Parti Correlate, ai sensi del successivo paragrafo 4.
Registro delle Operazioni con Parti Correlate o Registro Operazioni	Il registro in cui sono inserite le Operazioni con Parti Correlate, ai sensi del successivo paragrafo 14.
Regolamento OPC o Regolamento CONSOB	Il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni.
Responsabile dell'Operazione	Il Responsabile della singola Operazione con Parti Correlate della Società e delle società controllate secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società.

¹ Al quale si rinvia per la definizione delle nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "dirigente con responsabilità strategiche", "influenza notevole", "joint venture", "società controllata", "società collegata" e "stretto familiare.

² Come precisato dalla Comunicazione CONSOB n. DEM/10078683, non si fa riferimento a tutti i fondi pensione di cui genericamente beneficiano tutti o alcuni dei dipendenti, bensì ai soli fondi istituiti o promossi dalla Società, nonché ai fondi sui quali quest'ultima sia in grado di esercitare un'influenza.

Distribuzione interna

Soci non Correlati	I soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione, sia alla Società.
TUF	Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.

3 COMITATO PARTI CORRELATE E PRESIDI EQUIVALENTI

- 3.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società istituisce un Comitato Parti Correlate, composto da 3 Amministratori Indipendenti e non esecutivi, nominati dal Consiglio di Amministrazione di Nexi.
- 3.2 Il Comitato Parti Correlate, prima della formulazione del parere di cui ai successivi paragrafi 8 e 9, accerta tempestivamente se tutti i membri del Comitato siano soggetti diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle sue Parti Correlate.
- 3.3 Il Comitato, nell'effettuare il predetto accertamento, può avvalersi del supporto di Corporate & Regulatory Affairs.
- 3.4 Qualora – in relazione ad una determinata Operazione – uno o più membri del Comitato risultino essere la controparte dell'Operazione o una Parte Correlata alla controparte dell'Operazione (l'“**Amministratore Correlato**” e gli “**Amministratori Correlati**”):
 - a) il Comitato Parti Correlate dà senza indugio comunicazione dell'esistenza di rapporti di correlazione al Presidio Operativo OPC, che informa il Responsabile dell'Operazione ed il Consiglio di Amministrazione della Società; e
 - b) si deve fare ricorso ai presidi indicati nei commi successivi del presente paragrafo, posti a tutela della correttezza sostanziale delle Operazioni di Maggiore o di Minore Rilevanza (i “**Presidi Equivalenti**”).
- 3.5 Qualora uno dei membri del Comitato Parti Correlate risulti un Amministratore Correlato, il Comitato svolge le attività previste dalla presente Procedura con composizione limitata ai restanti due Amministratori Indipendenti non Correlati; in tal caso il parere è rilasciato all'unanimità.
- 3.6 Qualora due membri del Comitato Parti Correlate si qualificano come Amministratori Correlati, le attività del Comitato, previste dalla presente Procedura, sono svolte dal membro del Comitato che si qualifichi come Amministratore Indipendente non Correlato, unitamente all'Amministratore Indipendente non Correlato più anziano d'età non appartenente al Comitato (ove presente).
- 3.7 Qualora tutti i membri del Comitato Parti Correlate si qualificano come Amministratori Correlati, le attività del Comitato, previste dalla presente Procedura, sono svolte dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza dei membri dello stesso non risulti essere, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata.
- 3.8. Qualora i Presidi Equivalenti di cui ai commi precedenti non possano trovare applicazione, le attività del Comitato sono svolte da un esperto indipendente, individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano previamente valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
- 3.9 Il Comitato Parti Correlate svolge le funzioni previste dalla normativa vigente e dalla presente Procedura.
- 3.10 I membri del Comitato Parti Correlate durano in carica fino a dimissioni, cessazione dalla carica di amministratore o perdita dei requisiti di indipendenza.
- 3.11 Qualora non vi abbia provveduto il Consiglio di Amministrazione in sede di nomina del Comitato Parti Correlate, i membri del Comitato Parti Correlate eleggono al proprio interno un Presidente, il quale avrà il compito di coordinare le attività del Comitato medesimo e dalla normativa applicabile.
- 3.12 Nello svolgimento delle attività previste dalla Procedura, il Comitato Parti Correlate – qualora lo ritenga necessario o opportuno – può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più Esperti Indipendenti.

Distribuzione interna

4 INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE DELLA SOCIETÀ

- 4.1 Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, la Società procede, sulla base delle informazioni pervenute o comunque già disponibili, ad individuare le Parti Correlate della Società e ne redige un elenco.
- 4.2 Nexi istituisce il Registro delle Parti Correlate, nel quale vengono iscritte le Parti Correlate, così come definite ai sensi del precedente paragrafo 2.
- 4.3 La predisposizione e l'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate, mantenuto su supporto elettronico, è curato dal Presidio Operativo OPC. Il Registro è custodito anche nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
- 4.4 Corporate & Regulatory Affairs di Nexi provvede a comunicare per iscritto a ciascun amministratore e sindaco effettivo, nonché agli ulteriori dirigenti con responsabilità strategiche di Nexi, al soggetto che controlla Nexi ed a coloro i quali detengono una partecipazione in Nexi tale da poter esercitare una influenza notevole su quest'ultima l'avvenuta iscrizione nel Registro, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale dei dati circa gli stretti familiari, le entità nelle quali loro stessi ovvero i loro stretti familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o l'influenza notevole ovvero detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto così come individuati dall'Allegato 1 al Regolamento CONSOB.
- 4.5 Gli amministratori e i sindaci effettivi, nonché gli ulteriori dirigenti con responsabilità strategiche di Nexi ed il soggetto che controlla Nexi sono tenuti a comunicare tempestivamente a Corporate & Regulatory Affairs di Nexi qualsiasi variazione rilevante dei dati comunicati, ai fini di una corretta individuazione delle Parti loro Correlate.
- 4.6 L'elenco delle Parti Correlate è aggiornato semestralmente sulla base delle informazioni disponibili.
- 4.7 Tutte le funzioni della Società e delle sue controllate sono tenute a comunicare al Presidio Operativo OPC le circostanze sopravvenute - quali, a titolo esemplificativo, l'acquisizione di partecipazioni, la stipulazione di contratti o la revisione di contratti in essere - che possano comportare variazioni ai dati contenuti nel Registro.

Distribuzione interna

5 IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE E DI MINORE RILEVANZA

- 5.1 Operazioni di Maggiore Rilevanza: ai fini della presente Procedura, sono operazioni di maggiore rilevanza, le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 1 alla presente Procedura, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alle soglie ivi previste.
- 5.2 Operazioni di Minore Rilevanza: ai fini della presente Procedura, sono operazioni di minore rilevanza, le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
- 5.3 Ai fini dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari è il soggetto deputato a calcolare e mantenere i valori delle soglie relativi agli indici rilevanti di cui all'Allegato 1 alla presente Procedura.

Distribuzione interna

6 OPERAZIONI ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

6.1 Fatte salve le disposizioni inderogabili del Regolamento OPC e di legge in materia di informativa e trasparenza, sono escluse dall'ambito di applicazione della presente Procedura – oltre alle Operazioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 4 del Regolamento CONSOB – le seguenti Operazioni con Parti Correlate, anche quando siano Operazioni realizzate per il tramite di società controllate (le "**Operazioni Escluse**"):

- a) Operazioni che, singolarmente considerate, abbiano un valore non superiore ad Euro 100.000 (centomila) qualora la Parte Correlata sia una persona fisica ovvero Operazioni di importo non superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila) qualora la controparte sia una persona giuridica (le "**Operazioni di Importo Esiguo**");
- b) piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e relative operazioni esecutive;
- c) deliberazioni, diverse da quelle escluse ai sensi del Regolamento CONSOB, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché dei dirigenti con funzioni strategiche, a condizione che: (i) sia stata adottata una politica di remunerazione; (ii) nella definizione di tale politica sia stato coinvolto un comitato composto esclusivamente da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti; (iii) sia stata sottoposta all'approvazione dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione; e (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- d) Operazioni con o tra società controllate –anche congiuntamente dalla Società – nonché Operazioni con società collegate della Società, purché nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società.

A tal fine, si ritengono "interessi significativi" di altra Parte Correlata della Società quegli interessi scaturenti da rapporti di natura partecipativa ovvero patrimoniale con la società controllata o collegata della Società controparte di una determinata Operazione, qualora questi rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte della società controllata o collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice la Parte Correlata. Possono sussistere interessi significativi di altra Parte Correlata qualora la Società condivida con la società controllata o collegata uno o più dirigenti con responsabilità strategiche e tali soggetti, in aggiunta alla mera condivisione di ruoli, beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazione variabile) dipendenti dai risultati conseguiti dalla società controllata o collegata con la quale l'operazione è svolta. Non si considerano comunque interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate;

- e) Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società o della società controllata che compie l'operazione, effettuate a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo (le "**Operazioni Ordinarie**");
- f) Operazioni urgenti che non rientrino nella competenza dell'assemblea o non debbano essere da questa autorizzate, subordinatamente all'introduzione di apposita clausola nello statuto e a condizione che siano osservati i requisiti di cui all'articolo 13, comma 6 del Regolamento OPC.

Distribuzione interna

7 FASE ISTRUTTORIA DELL'OPERAZIONE ED INFORMATIVA AL COMITATO PARTI CORRELATE

- 7.1 Il Responsabile dell'Operazione che intende effettuare un'operazione deve preventivamente accertarsi se la controparte di tale operazione rientri nel Registro.
- 7.2 Il Responsabile dell'Operazione valuta inoltre la rilevanza dell'eventuale operazione e se la stessa rientri o meno nel novero delle Operazioni Escluse.
- 7.3 Nel caso in cui il Responsabile dell'Operazione abbia accertato che la controparte dell'operazione rientra nel Registro delle Parti Correlate (o qualora l'esito di tale verifica sia incerto), lo stesso informa tempestivamente il Presidio Operativo OPC.
- 7.4 Il Presidio Operativo OPC accerta:
- se l'operazione è un'Operazione con Parte Correlata;
 - se l'operazione rientra nel novero delle Operazioni Escluse e, in particolare, se l'operazione si qualifica come Operazione Ordinaria, nonché, per le Operazioni di cui al precedente paragrafo 6, lettera d), l'insussistenza di interessi significativi di altre Parti Correlate della Società;
 - se l'operazione è attuativa di una delibera-quadro o rientra nell'ambito di operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, come meglio specificato al successivo paragrafo 11;
 - se l'operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza oppure Operazione di Minore Rilevanza.
- 7.5 Su richiesta del Presidio Operativo OPC, l'Advisory Board OPC provvede a risolvere i casi in cui l'individuazione di una Parte Correlata o la valutazione circa la natura di un'operazione risulti controversa. Nel caso in cui, anche dall'esito dell'analisi dell'Advisory Board OPC, l'individuazione di una Parte Correlata o la valutazione circa la natura di un'operazione rimanga controversa, la stessa è rimessa dall'Advisory Board OPC al Comitato Parti Correlate.
- 7.6 Il Presidio Operativo OPC comunica per iscritto e senza indugio l'esito dell'accertamento di cui al precedente paragrafo 7.4 al Responsabile dell'Operazione, indicando la natura dell'operazione e fornendo oggettivi elementi di riscontro in relazione all'esito dell'accertamento.
- 7.7 Il Presidio Operativo OPC, qualora l'operazione si qualifichi come Operazione di Minore Rilevanza, ovvero come Operazione di Maggiore Rilevanza, ma non si qualifichi come Operazione Esclusa o come operazione attuativa di una delibera-quadro ai sensi del successivo paragrafo 11, avvia l'iter procedurale disciplinato rispettivamente dai successivi paragrafi 8 e 9, informando il Responsabile dell'Operazione.
- 7.8 Il Presidio Operativo OPC informa su base trimestrale il Comitato Parti Correlate con riguardo alle Operazioni Escluse ed alle operazioni attuative delle delibere-quadro, indicando la natura dell'operazione e fornendo oggettivi elementi di riscontro delle ragioni dell'esclusione.
- 7.9 Il Presidio Operativo OPC mantiene idonea archiviazione degli esiti dell'accertamento di cui al precedente paragrafo 7.4 e delle comunicazioni inviate al/dal Responsabile dell'Operazione e al/dal Comitato Parti Correlate

Distribuzione interna

8 PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

- 8.1 Le Operazioni di Minore Rilevanza, che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o che non debbano da questa essere autorizzate, sono approvate dall'Organo Delegato, previo motivato parere non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 8.2 Ai fini della formulazione del parere del Comitato Parti Correlate, il Responsabile dell'Operazione trasmette al Comitato Parti Correlate, con congruo anticipo, per il tramite del Presidio Operativo OPC, informazioni complete ed adeguate sull'Operazione di Minore Rilevanza. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica, le motivazioni sottostanti l'operazione nonché gli eventuali rischi per la Società.
- 8.3 Qualora il Comitato Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, a spese della Società, dell'assistenza di uno o più Esperti Indipendenti.
- 8.4 Il parere del Comitato Parti Correlate deve essere rilasciato in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza. Tale parere verrà quindi trasmesso al Presidio Operativo OPC, unitamente all'eventuale parere degli Esperti Indipendenti.
- 8.5 Il Responsabile dell'Operazione trasmette all'Organo Delegato, per il tramite del Presidio Operativo OPC ed in tempo utile per l'approvazione, informazioni complete ed adeguate sull'Operazione di Minore Rilevanza da compiere, con indicazione dell'esito dell'istruttoria, della natura della correlazione, dei principali termini e delle condizioni e della tempistica dell'Operazione, del procedimento valutativo seguito, delle motivazioni sottostanti, degli eventuali rischi per la Società, nonché copia del parere del Comitato Parti Correlate di cui al precedente paragrafo 8.4 e degli altri pareri eventualmente rilasciati in relazione all'Operazione.
- 8.6 L'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza deve constare da atto scritto; il verbale o la determinazione, in caso di organo monocratico, della decisione deve recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 8.7 Gli Organi Delegati, tramite il Presidio Operativo OPC e sulla base di apposita completa informativa predisposta dal Responsabile dell'Operazione, danno informativa sulle modalità di esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza e, in particolare, forniscono dettagli sulle controparti, sul corrispettivo e sulle altre condizioni economiche e temporali al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.
- 8.8 Il Presidio Operativo OPC conserva la documentazione relativa ad ogni singola Operazione di Minore Rilevanza, ivi incluso, a titolo esemplificativo, il parere del Comitato Parti Correlate, l'eventuale parere degli Esperti Indipendenti, nonché copia del verbale o della determinazione dell'Organo Delegato e dell'informativa trasmessa ai sensi dei precedenti commi. Inoltre, ogni singola Operazione di Minore Rilevanza deve essere annotata nel Registro delle Operazioni con Parti Correlate, in conformità al successivo paragrafo 14.
- 8.9 Qualora operino i Presidi Equivalenti, le disposizioni di cui al presente paragrafo 8 relative al Comitato Parti Correlate si applicano, *mutatis mutandis*, a tali Presidi.

Distribuzione interna

9 PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

- 9.1 Le Operazioni di Maggiore Rilevanza, che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o che non debbano essere da questa autorizzate, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo motivato parere favorevole del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 9.2 Ai fini della formulazione del parere del Comitato Parti Correlate, il Responsabile dell'Operazione – per il tramite del Presidio Operativo OPC – deve (i) coinvolgere il Comitato nella fase delle trattative e nella fase istruttoria di ogni Operazione di Maggiore Rilevanza, mediante tempestiva informazione in ordine all'avvio delle trattative e/o dell'istruttoria e trasmissione al Comitato stesso, o al componente o componenti dallo stesso delegati, di informazioni complete ed adeguate sull'Operazione e (ii) aggiornare le informazioni sull'Operazione ogni qual volta sia opportuno e necessario in ragione dello stato di avanzamento delle trattative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica, le motivazioni sottostanti l'Operazione, nonché gli eventuali rischi per la Società.
- Il Comitato ha la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni – direttamente o per il tramite del Presidio Operativo OPC – al Responsabile dell'Operazione e ai soggetti incaricati di condurre le trattative o dell'istruttoria.
- 9.3 Qualora il Comitato lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, a spese della Società, dell'assistenza di uno o più Esperti Indipendenti.
- 9.4 Il parere del Comitato deve essere rilasciato in tempo utile per la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, unitamente all'eventuale parere degli Esperti Indipendenti.
- 9.5 Il Responsabile dell'Operazione trasmette al Consiglio di Amministrazione, direttamente o per il tramite del Presidio Operativo OPC in tempo utile per la riunione convocata per l'approvazione dell'Operazione, informazioni complete ed adeguate sull'Operazione di Maggiore Rilevanza da compiere, con indicazione dell'esito dell'istruttoria, della natura della correlazione, dei termini e delle condizioni e della tempistica dell'Operazione, del procedimento valutativo seguito, delle motivazioni sottostanti, degli eventuali rischi per la Società, nonché copia del parere del Comitato di cui al precedente paragrafo 9.4 e degli altri pareri eventualmente rilasciati in relazione all'Operazione.
- 9.6 Qualora il Comitato abbia espresso un parere motivato contrario al compimento dell'Operazione o condizionato all'accoglimento di determinati rilievi, il Consiglio di Amministrazione potrà: (a) approvare l'Operazione, a condizione che la delibera di approvazione recepisca integralmente i rilievi formulati dal Comitato, oppure (b) approvare l'Operazione nonostante il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato, a condizione che il compimento dell'Operazione sia autorizzato dall'Assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5) del codice civile e conformemente a quanto previsto dal successivo paragrafo 10.3, oppure (c) non dar corso all'Operazione.
- 9.7 I verbali delle deliberazioni di approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 9.8 Gli Organi Delegati, tramite il Presidio Operativo OPC e sulla base di apposita completa informativa predisposta dal Responsabile dell'Operazione, danno informativa sulle modalità di esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza e, in particolare, forniscono dettagli sulle controparti, sul corrispettivo e sulle altre condizioni economiche e temporali al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.
- 9.9 Il Presidio Operativo OPC conserva la documentazione relativa ad ogni singola Operazione di Maggiore Rilevanza, ivi incluso, a titolo esemplificativo, il parere del Comitato, l'eventuale parere degli Esperti Indipendenti, nonché copia del verbale o della determinazione dell'organo competente a deliberare e dell'informativa trasmessa ai sensi dei precedenti commi. Inoltre, ogni singola Operazione di Maggiore

Distribuzione interna

Rilevanza deve essere annotata nel Registro delle Operazioni con Parti Correlate, in conformità al successivo paragrafo 14.

9.10 Qualora operino i Presidi Equivalenti, le disposizioni di cui al presente paragrafo 9, relative al Comitato, si applicano, *mutatis mutandis*, a tali Presidi.

Regime Transitorio

9.11 Fermi gli obblighi informativi di cui all'art. 5 del Regolamento OPC, alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza realizzate dalla Società nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della Procedura e la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di quotazione si applica la procedura per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza (paragrafo 8), beneficiando la Società della deroga concessa dall'articolo 10, comma 1, del Regolamento CONSOB per le società di recente quotazione.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.

10 OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

- 10.1 Se l'Operazione da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, dovranno essere rispettate, mutatis mutandis, le medesime procedure indicate nei precedenti paragrafi 7, 8 e 9, distinguendo a seconda che si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza o Operazione di Minore Rilevanza. In tal caso, il Comitato Parti Correlate dovrà rilasciare il proprio parere motivato in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni in sede di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, della proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea.
- 10.2 Alla proposta di delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società sono allegati i pareri del Comitato e degli Esperti Indipendenti eventualmente nominati.
- 10.3 Qualora – in relazione ad un'Operazione di competenza assembleare qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza – la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato Parti Correlate, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, all'Operazione non potrà darsi corso qualora la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione che i Soci non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.
- 10.4 In caso di Operazioni da sottoporre all'Assemblea che siano connotate da comprovati caratteri di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, si applicano – ove espressamente consentito dallo statuto – le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del Regolamento OPC.

Distribuzione interna

11 DELIBERE QUADRO

- 11.1 Ai fini della presente Procedura è ammessa l'adozione di delibere-quadro relative a serie di Operazioni omogenee da compiere da parte della Società, direttamente ovvero per il tramite di Società Controllate, con determinate categorie di Parti Correlate. In tal caso le delibere-quadro:
- a) hanno una efficacia temporale non superiore a 1 anno;
 - b) si riferiscono ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate, indicando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 11.2 Le delibere-quadro sono adottate in conformità e in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 7, 8 e 9, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera-quadro, cumulativamente considerate. Le citate disposizioni, invece, non trovano applicazione alle singole operazioni concluse in attuazione delle delibere-quadro.
- 11.3 Gli organi delegati, sulla base di apposita informativa predisposta dal Responsabile dell'Operazione, danno informativa in ordine all'esecuzione di ciascuna delibera-quadro al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.
- 11.4 In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della medesima delibera sia tale da qualificarle come Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società pubblica un Documento Informativo (come infra definito).

Distribuzione interna

12 OPERAZIONI PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE

- 12.1 La presente Procedura si applica, mutatis mutandis, anche qualora un'Operazione con Parti Correlate sia compiuta per il tramite di una società controllata da Nexi (per tali intendendosi le Operazioni che, per quanto compiute dalla società controllata, siano riconducibili alla Società in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima). In tal caso, la competenza a deliberare in merito a e/o eseguire l'Operazione è riservata agli organi competenti della società controllata, previo motivato parere del Comitato Parti Correlate.
- 12.2 Al fine di consentire il pronto coinvolgimento del Comitato, le società controllate – nella persona del Responsabile dell'Operazione – informano tempestivamente il Presidio Operativo OPC riguardo alle Operazioni con Parti Correlate di Nexi che le Società Controllate intendono compiere, trasmettendo preventivamente e tempestivamente, le informazioni di cui al precedente paragrafo 7 e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla Procedura.
- 12.3 Ove l'Operazione venga approvata, dell'esecuzione della stessa dovrà darsi completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società.

Distribuzione interna

13 OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO

- 13.1 La Società fornisce informazioni al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate attraverso le modalità e nei termini previsti e disciplinati specificamente dall'articolo 5 e 6 del Regolamento OPC, nonché – ove applicabile – dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014.
- 13.2 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società, italiane o estere, controllate dalla Società, il Presidio Operativo OPC, con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del Regolamento CONSOB, un documento informativo da redigersi in conformità all'Allegato 4 al Regolamento OPC (il “**Documento Informativo**”).
- Il Presidio Operativo OPC, con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico un Documento Informativo anche nel caso in cui, nel corso dell'esercizio sociale, siano concluse con una Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima, sia alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 3 al Regolamento CONSOB. In tale ipotesi, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4 del Regolamento CONSOB.
- 13.3 In caso di Operazioni di Minore Rilevanza, approvate in presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate, il Presidio Operativo OPC, con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico un documento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera g) del Regolamento CONSOB.
- 13.4 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono incluse, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1 del Regolamento CONSOB.
- 13.5 La relazione intermedia sulla gestione e la relazione sulla gestione annuale devono contenere le informazioni di cui all'articolo 5, comma 8 del Regolamento CONSOB. L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai Documenti Informativi pubblicati, riportando eventuali aggiornamenti significativi.
- 13.6 Al fine di garantire il coordinamento con le procedure di cui all'articolo 154-bis del TUF, è fornita al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ogni opportuna informazione in merito alle Operazioni con Parti Correlate da questi richiesta.
- 13.7 Il Responsabile dell'Operazione della Società o della società controllata che compie l'Operazione è tenuto a trasmettere tempestivamente al Presidio Operativo OPC ed alle altre funzioni coinvolte le informazioni ed i documenti necessari per l'adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente paragrafo 13, nonché le informazioni ed i documenti necessari per ottemperare agli obblighi di informativa inderogabilmente previsti circa le Operazioni Escluse, le delibere-quadro e le relative operazioni di attuazione.

Distribuzione interna

14 REGISTRO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 14.1 Nexi istituisce il Registro delle Operazioni con Parti Correlate, nel quale vengono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza.
- 14.2 La predisposizione e l'aggiornamento del Registro delle Operazioni con Parti Correlate, mantenuto su supporto elettronico, sono curati dal Presidio Operativo OPC.
- 14.3 Al Registro Operazioni hanno accesso il Presidio Operativo OPC, il Responsabile dell'Operazione e le funzioni di Controllo delle Controllate.

Distribuzione interna

15 AGGIORNAMENTO E PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA

- 15.1 Il Consiglio di Amministrazione di Nexi valuta periodicamente e, comunque, con cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione della presente Procedura, tenendo conto, tra l'altro, dell'efficacia dimostrata nella prassi applicativa e delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società. Le modifiche alla presente Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate o, in mancanza, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4 del Regolamento OPC.
- 15.2 La presente Procedura è messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società a cura del Presidio Operativo OPC ed è richiamata, mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione.

Distribuzione interna

16 VIGILANZA SULLA PROCEDURA

16.1 Il Collegio Sindacale di Nexi vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi generali indicati nel Regolamento OPC, nonché sulla sua osservanza, e ne riferisce all'Assemblea della Società ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del codice civile o dell'articolo 153 del TUF.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.

17 ALLEGATI

Allegato 1 – *Individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate*

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.

Allegato 1

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Il presente Allegato definisce – in conformità a quanto previsto dall'Allegato 3 del Regolamento OPC – i criteri di tipo quantitativo per l'individuazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Criteria quantitativi

1. Sono individuate come Operazioni di Maggiore Rilevanza quelle in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

Distribuzione interna

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

2. La soglia di rilevanza è ridotta al 2,5% per le operazioni realizzate con l'eventuale controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla società.

3. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento OPC le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici previsti. Per verificare il superamento delle soglie previste, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

Modalità alternative di calcolo

Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento OPC siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nei paragrafi 1, 2 e 3 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la CONSOB può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società, comunica alla CONSOB le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.